



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

Sez. III civile e fallimentare

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Emilia Salvatore	Presidente
Dott. Carlo Bianconi	Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento per concordato preventivo iscritto al n. r.g. **5/2021** promosso da:

HOTEL OLIMPIC S.R.L.

rappresentata e difesa dall'Avv. ROLANDINO GUIDOTTI

RICORRENTE

Esaminato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata ai sensi dell'art. 161, comma VI, l. fall., con riserva di deposito della proposta, piano e documentazione prescritta ai commi II e III dell'art. 161 l.f., depositata in data 25/5/2021 da **HOTEL OLIMPIC S.R.L.** con sede in Sestola (MO), Via Rondelli n. 4, C.F. 00182170365, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* Angelo Bortolotti, autorizzato alla presentazione del presente ricorso in forza di delibera dell'assemblea dei soci in data 13 maggio 2021 con verbale redatto dal Notaio Gino Baja Guarienti (in data 21/5/2021), rappresentata e difesa dall'avv.to Rolandino Guidotti ed elettivamente domiciliata presso il suo lo studio sito in Modena, Rua Moro n. 60;

rilevato che:

- 1) sono stati depositati: i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; l'elenco nominativo dei creditori; la documentazione comprovante la legittimazione del sottoscrittore del ricorso e l'avvenuta autorizzazione alla presentazione;
- 2) è stata ritualmente richiesta la pubblicazione del ricorso da parte della Cancelleria;

rilevato altresì che:

- a) risultano radicati gli estremi della competenza territoriale ex art. 161 1° comma l.f., avendo la ricorrente la propria sede in Provincia di Modena;

- b) ricorrono gli estremi dimensionali di cui all'art. 1 comma 2. l.f., come evincibili dai bilanci allegati al ricorso per gli anni 2018, 2019 e 2020, ed è stato depositato elenco dei creditori;
- c) non risulta che **HOTEL OLIMPIC S.R.L.**, abbia presentato altra domanda di concordato alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi del comma 9° dell'art. 161 l.f.;

d) è pendente istanza di fallimento (n. 87/2021) già riunita alla presente procedura; specificato che ad oggi può essere ritenuta congrua la concessione alla ricorrente del termine di 60 giorni (e segnatamente sino al 24/7/2021), ossia quello massimo di cui all'art. 161, comma 10, l.f., pendendo ricorso di fallimento n. 87/2021;

chiarito espressamente che la concessione di eventuale proroga sarà soggetta al ricorrere di motivi effettivamente gravi ai sensi di legge;

ricordata la necessità di autorizzazione giudiziale per il compimento di atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 161, comma 7, l.f.;

ritenuto altresì:

- 1) che deve procedersi alla nomina del Commissario Giudiziale;
- 2) di dovere disporre gli obblighi informativi di cui all'art. 161, comma 8, l.f.;

P.Q.M.

ASSEGNA alla ricorrente il termine fino al **24/7/2021** per il deposito della proposta e del piano di concordato e della documentazione di legge;

NOMINA Commissario Giudiziale il Dott. Riccardo Bonetti, iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Modena;

DISPONE che, al fine dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al citato art. 161 la ricorrente depositi mensilmente (sotto ponendola al contestuale esame del Commissario giudiziale), una **relazione che descriva l'attività eventualmente svolta** (con particolare riferimento a eventuali debiti contratti e pagamenti effettuati), **le attività** compiute ai fini della **predisposizione della proposta e del piano**, nonché una **relazione economica-patrimoniale e finanziaria** sull'andamento delle attività d'impresa e sulla **gestione finanziaria** aggiornata alla data del 30 maggio 2021, 30 giugno 2021, da effettuarsi entro il giorno 10 del mese successivo e fino alla scadenza del termine come sopra fissato, o comunque fino alla data di presentazione della domanda di cui sopra;

DISPONE altresì che eventuali istanze ex art 161, 7° comma, l. fall. siano immediatamente comunicate al Commissario.

Manda alla Cancelleria per gli avvisi di propria competenza, e la comunicazione alla locale Procura della Repubblica della domanda e del presente provvedimento.

Si comunichi, anche alla ricorrente nel giudizio prefallimentare riunito (r.g. 87/2021).

Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2021.

Il Presidente

Dott.ssa Emilia Salvatore